

785021

ACC 10000/146/90

LSC /421

COLLECTIVE AGREEMENTS - GENERAL

MAR 1945

1 8 1 2

GENERAL

- 1 Tax Employees
- 2 Tax Collectors
- 3 Bank Employees
- 4 Shipping
- 5 General Insurance
- 6 General Insurance
- 7 Banking General
- 8 All Industries(Liberation Bonus)
- 9 Banking
- 10 Radio (Nortnen Italy)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

711

(94-051) X

IO Radio (Northern Italy)

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

RADIO 10
NORTHERN ITALY

WAGE AGREEMENTS IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF "RADIO ITALIANA" IN NORTHERN ITALY. (No. 277).

1. Between the employers and the employees of "Radio Italiana" have been concluded the following 4 agreements:

- a) wage agreement fixing the wages at 6.800 lire per month for the highest paid grades and at 4000 lire per month for the lowest paid grades;
- b) agreement for an advance of 1.800 lire per month in respect of workers with effect as from the 1st of September 1945;
- c) agreement for the payment of the advance of 1.800 lire within the 5th of November 1945 for the month of September and within the 15th November for the month of October;
- d) Agreement fixing the amounts of the advances to clerical employees at 2.200 lire for the highest paid grades and at 1.800 lire for the lowest paid grades, and conceding to all technical personnel a special indemnity varying from 1.300 lire to 1.000 lire per month with effect from the 1st of September 1945.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement in respect of Piemonte "egion."

31.12.45


E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved
31.12.45

Rec LSC
29/1/46

710
W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

BEST COPY POSSIBLE

1814

785021

77

ACCORDO 20/10 perequazione stipendi impiegati

- " 20/10 accordo operai e fattorini di 1.1800 annali
- " 20/10 " impiegati e tecnici (liquidazione)
- " 12/10 misura aumento impiegati e tecnici

Gli accordi riguardano il personale di tutte le sedi
dell'Alta Italia e quindi la loro ratifica non è di compe-
tenza del Comitato Regionale Piemontese.-
Dovranno essere inviati all'A.C. di Roma.-

Torino, Dicembre '55

707

ACCORDO 20/10 perognazione stipendi impiegati

" 20/10 aumento operai e fattorini di L. 1.000 mensili

" 20/10 " impiegati e tecnici (liquidazione)

" 17/10 misure aumento impiegati e tecnici

Gli accordi riguardano il personale di tutte le sedi
dell'alta Italia e quindi la loro ratifica non è di compe-
tanza del Commissario Regionale Piemontese.

Dovranno essere inviati all'A.C. di Roma.

Torino, Dicembre '43

A C C O R D O

Oggi 20 ottobre si sono riuniti nella sede della Direzione Generale della Radio Italiana in Via Arsenale 21, i rappresentanti personalmente e per delega, delle Commissioni Interne degli Impiegati amministrativi e tecnici delle sedi di tutta l'Alta Italia ed il Dott. Bruno Vacari rappresentante del Commissario Straordinario Ing. Carrara, per definire le norme dell'applicazione degli accordi interconfederali di Torino del 22 settembre e di Milano del 20 ottobre

I detti rappresentanti hanno convenuto quanto segue:

1°) -- minimi di stipendio:

Categoria A.	L.	6.800.-
" B.	"	6.500.-
" C.	"	5.500.-
" D.	"	4.700.-
" E.	"	4.000.-

2°) -- detti minimi verranno applicati, tranne per quanto riguarda la decorrenza, con le modalità di cui all'accordo di Torino del 22 settembre;

3°) -- le norme di cui ai punti 1° e 2°) si applicano con decorrenza 1° settembre;

4°) -- l'anticipo di L. 2.000.- già concesso al personale di Torino verrà esteso al personale di tutte le altre sedi dell'Alta Italia e verrà liquidato non oltre il 27 ottobre p.v.;

5°) -- la liquidazione definitiva dei nuovi stipendi in base agli accordi suddetti verrà effettuata entro il 27 novembre p.v.

Torino 20/10/45

708

1617
A C C O R D O
=====

Il 20 ottobre, il Dott. Bruno Vasari per delega del Commissario straordinario della Radio Italiana Ing. Carrara ed i rappresentanti personalmente e per delega delle categorie operai e fattorini di tutti le sedi della Radio Italiana si sono riuniti nella sede della Direzione Generale della Radio Italiana in Via Arsenale 21 e hanno convenuto quanto segue:

- 1°) l'accordo del 12 ottobre intercorso a Roma nella sede dell'IRI tra i delegati del Commissario straordinario della Radio Italiana ed i delegati dei lavoratori della Radio Italiana si estendono anche alle categorie operai e fattorini;
- 2°) con decorrenza 1° settembre 1945 viene accettato a titolo di acconto mensile sulle fatture tribuenti l'importo di L.1.800.00 per tutti indistintamente i dipendenti della Radio Italiana appartenenti alle categorie suddette;
- 3°) la liquidazione degli acconti di cui al punto 2° verrà effettuata alle date del 31 ottobre per il mese di settembre, al 15 novembre per il mese di ottobre.

I DELEGATI DELLE COMMISSIONI
INTERNE DI TORINO, VAREZIA E
BOLZANO

Bonchi per Milano, Bologna
Venezia, Genova e Bolzano

Striglia } per Torino
Chirietti }
Lomvardi }

Torino 20.10.1945

P.S. L'accordo è stato stipulato in presenza del signor Pascetti
alla Camera del lavoro di Torino.

707

A C C O R D O

Oggi 29 ottobre si sono riuniti nella sede della Direzione Generale della Radio Italiana in Via Arenale 21 i rappresentanti personal-mente e per delega delle Commissioni interne degli impiegati ammini-strativi e tecnici delle sedi di tutta l'Alta Italia ed il Dott. Bruno Vasari rappresentante del Commissario straordinario Ing. Car-ra ed hanno convenuto che la liquidazione degli account di cui agli accordi del 12 ottobre stipulati a Roma limitatamente alle este-gria impiegati e tecnici, venga effettuata entro il 5 novembre p.v. per il mese di settembre ed entro il 15 dello stesso mese per il mese di ottobre.

Terme 20.10.1945

I DELEGATI DELLE COMMISSIONI INTERNE
DI ROMA, MILANO, GENOVA, BOLOGNA, VENEZIA
E BOLOGNA

Per Roma:

Agnelli
Quaglia
Nicoletto

IL RAPPRESENTANTE DEL COMMISSARIO
STRADORDINARIO

Dr. Bruno Vasari

Per Milano: Venezia, Bologna
Brescia

L'anno 1945, il giorno 12 ottobre i Delegati del Commissario Straordinario della Radio Italiana Avv. A2 Passos e il Dr. Bruno Vascari si sono riuniti con i delegati dei lavoratori della Radio Italiana, Sigg. A. Quaglia, Dante Aguzzi, Mario Bassara, Cesare Cavallotti presso l'I.R.I. in Roma con l'Autorizzazione del Dr. F. Terribili, vice direttore del detto Istituto ed hanno convenuto quanto segue:

1) che la perequazione degli stipendi del personale impiegato debba essere rimandata a quando sarà interdetto il nuovo consiglio di Amministrazione della Società attraverso accordi da prendersi con le competenti organizzazioni.

2) che nel frattempo con decorrenza 1° settembre 1945 e fino a quando sarà conseguita la perequazione di cui al comma 1) vengano accordati a titolo di acconto sulle future retribuzioni i seguenti importi mensili:

cat. a)	L. 2.200. =	(duemiladuecento)
" b)	" 2.100. =	(duemilasecento)
" c)	" 2.000. =	(duemila)
" d)	" 1.900. =	(millenovecento)
" e)	" 1.800. =	(millesettecento)

3) che alle categorie dei tecnici venga concessa una indennità speciale con le stesse condizioni di cui al comma 2) nelle seguenti misure:

cat. a)	L. 1.300. =	(milletrecento)
" b)	" 1.200. =	(milleduecento)
" c)	" 1.150. =	(millesettecento)
" d)	" 1.100. =	(millecento)
" e)	" 1.000. =	(mille)

4) che le cifre di cui al comma 2) e 3) debbono essere considerate come parte integrante dello stipendio in caso di licenziamento.

BANKING 9

ACCORDO FRA GLI ISTITUTI DI CREDITO DEL 9 AGOSTO 1944, sotto gli auspici della BANCA D'ITALIA e sanzionato dalla DIVISIONE FINANZIARIA A.G.O.

PROVVEDIMENTI ECONOMICI DI CARATTERE ECCEZIONALE TEMPORANEO IN FAVORE DEL PERSONALE -

a) - Indennità temporanea di contingenza

In applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Hume per l'aumento dagli stipendi e dei salari da parte della Azienda privata, sarà corrisposto al personale una speciale indennità con la denominazione in oggetto.

Questa indennità verrà conteggiata esaminando, caso per caso, la posizione dei singoli dipendenti come appresso:

- dell'ammontare della retribuzione mensile risultante al 1° giugno 1944 (stipendio comprensivo dell'ex indennità carovivere, indennità di residenza, assegni di carica, indennità di reintegro R.M., assegni personali, indennità di rischio, ecc., con esclusione degli assegni familiari comunque denominati) maggiorato dell'indennità giornaliera di presenza (calcolata nella misura convenzionale di 26 giorni al mese), sarà detratto l'aumento concesso in conformità del Contratto Collettivo 15/2/44 e - ove sussistano - gli eventuali altri contratti aziendali stipulati dopo il 1° settembre 1943;

- sulla somma residuale sarà conteggiata la speciale indennità secondo le seguenti percentuali:

70%	sulle prime	1.000. = lire
50%	" seconde	1.000. = "
30%	" terze	1.000. = "
20%	" quarte	1.000. = "
10%	" v quinte	1.000. = "

per gli importi eccedenti la L. 5.000. = l'indennità speciale sarà determinata nella misura fissa di L. 1.900. =;

- dell'importo calcolato come detto sopra sarà detratta la cifra corrispondente agli aumenti concessi in applicazione dei Contratti su menzionati;
- l'importo residuale, che rappresenterà l'indennità straordinaria di contingenza, sarà moltiplicato per il numero delle mensilità di retribuzione previste da rispettivi regolamenti o contratti aziendali, e sarà corrisposto mensilmente in dodicesimi arrotondando di 10 in 100 a favore del personale;
- l'indennità in parola avrà effetto dal 1° giugno 1944 con conseguente pagamento degli arretrati; la stessa non è cumulabile alla retribuzione a qualsiasi effetto (Cassa di Previdenza, indennità di anzianità, ecc.) e non è soggetta a trattenuta per R.M. o per altro titolo.

b) - Estensione dell'indennità giornaliera di mensa.

L'indennità mensa stabilita per la Piazza di Roma con accordo sindacale del 27/4/44, per il personale che non usufruisca della mensa aziendale, viene estesa come segue:

- erogazione di tale indennità per tutti i giorni del mese anziché per i soli giorni lavorativi, con decorrenza 1° agosto 1944;
- erogazione di tale indennità anche per il periodo dell'ordinario congedo annuale, a cominciare da quello relativo all'anno 1944 purché naturalmente non sia stato usufruito in epoca anteriore al 16 aprile u.s. data di entrata in vigore del suddetto accordo sindacale.

Roma, 9 agosto 1944

APPENDICE

Per agevolare il computo dell'aumento afferente all'indennità di presenza si stabilisce che l'aumento stesso verrà conteggiato a parte (in base al numero fisso di 26 giorni ogni mese) applicando la stessa percentuale, che verrà a risultare in favore dell'ultima scaglione di 1.000. = lire (o frazione) della retribuzione.

LATORRACATranslationAGREEMENT CONCERNING THE PAYMENTS
OF LIBERATION BONUS

made on 4 August 1945 in Rome between General Confederation of Industry and General Confederation of Labour.

WHEREAS

(1) the C.G.I.L. in order to celebrate the total liberation of national territory in an atmosphere of harmony of the various production factors and in consideration of the numerous circumstances which make it indispensable to alleviate the workers' economic difficulties, has asked that the liberation bonus be granted even in territories liberated before the insurrection of last April;

(2) that in the intentions of the said Confederation such request does not contrast with the decision made recently by its own directory organs to hold down wages as well as to insist on getting prices to meet the level of actual wages;

(3) the Confederation of Industry has taken note of the above declarations;

(4) the Confederation of Industry has engaged itself to fulfill the requirements of the present agreement, reserving itself to ask that the respective burdens be recognized by the public administration;

it has been therefore agreed upon the following for all industrial firms located south of the so-called Gothic line:

Article 1. - Measure of the Premium.

All office and manual workers employed in industrial firms at the dates of this agreement and who are working at least six months will be granted the Liberation bonus in the following amount:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1) Men and women above 21 | 702 |
| entitled to family allowances | 3000 lire |
| 2) Men and women between 16 and 21 | |
| entitled to family allowances | 2500 lire |

economic difficulties, has asked that the insurrection be granted even in territories liberated before the insurrection of last April;

(2)

that in the intentions of the said Confederation such request does not contrast with the decision made recently by its own directory organs to hold down wages as well as to insist on getting prices to meet the level of actual wages;

(3)

the Confederation of Industry has taken note of the above declarations;

(4)

the Confederation of Industry has engaged itself to fulfill the requirements of the present agreement, reserving itself to ask that the respective burdens be recognized by the public administration;

it has been therefore agreed upon the following for all industrial firms located south of the so-called Gothic line:

Article 1. - Measure of the Premium.

All office and manual workers employed in industrial firms at the date of this agreement and who are working at least six months will be granted the Liberation bonus in the following amount:

- 1) Men and women above 21
entitled to family allowances 3000 lire
- 2) Men and women between 18 and 21
entitled to family allowances 2500 lire
- 3) Men and women above 21
not entitled to family allowances 2500 lire
- 4) Men and women between 18 and 21
not entitled to family allowances 2500 lire
- 5) Men and women between 16 and 18 1500 lire
- 6) Juveniles between 14 and 16 1000 lire

Workers temporarily absent from work on account of sickness, injury, pregnancy, leave, non-disciplinary suspensions, as well as on account of being on "waiting list" not over six months are considered in active employment.

Article 2.- Fractioning.

Workers who at the date of this agreement have at least two weeks of service but less than six months, will be granted the Liberation bonus in the amount of $1/6$ for each month of service. After the first two weeks the fractions of months are considered as a whole month.

Article 3.- Partpayments.

Owing to the fact that many firms are financially bad off, the payment of the premium may be effected in three times: half the total amount before 15 August, $1/4$ of the amount before 15 September and the remaining before 15 October 1945.

Article 4.- Particular situation of firms.

The Liberation bonus is reduced of $2/3$ for inoperative firms, as well as for those that are in a reconstruction phase. The same reduction is applicable to firms which are working at a reduced scale, prior agreements between the firm and the internal commission or in case of disputes between the appropriate association.

Article 5.- Workers holding more than one job.

Workers engaged with more than one employer will receive the Liberation bonus in proportion to the number of hours worked for each employer.

In the case of workers engaged with industrial firms on a part time basis and who work less than four hours a day will be granted a premium equal to so many eighths of hours for so many hours worked.

Article 6.-

The premium established by the present Agreement absorbs, up to the total amount, any payments that in relation to the liberation have been granted, save for "Indennizzo di congiuntura" which has been granted by firms practising services of public utility in convention with the Government Law Decree of 4 June 1945.

Article 3.- Partpayments.

Owing to the fact that many firms are financially bad off, the payment of the premium may be effected in three times: half the total amount before 15 August, 1/4 of the amount before 15 September and the remaining before 15 October 1945.

Article 4.- Particular situation of firms.

The liberation bonus is reduced of 2/3 for inoperative firms, as well as for those that are in a reconstruction phase. The same reduction is applicable to firms which are working at a reduced scale, prior agreements between the firm and the internal commission or in case of disputes between the appropriate association.

Article 5.- Workers holding more than one job.

Workers engaged with more than one employer will receive the Liberation bonus in proportion to the number of hours worked for each employer.

In the case of workers engaged with industrial firms on a part time basis and who work less than four hours a day will be granted a premium equal to so many eighths of hours for so many hours worked.

Article 6.-

The premium established by the present Agreement absorbs, up to the total amount, any payments that in relation to the liberation have been granted, save for "Indenizzo di congiuntura" which has been granted by firms practising services of public utility, in connection with Lieutenantcy Law Decree of 4 June 1945 n.319. Other eventual provisions already contemplated by local agreements remain in force.

This agreement is not applicable in areasⁱⁿ which at the time of the liberation or thereafter, special agreements have been reached for the same purpose (example Florence).

In areas or firms in which, after 1 June 1945, wage improvements have been granted, the territorial Associations will examine if and in what amount the liberation bonus should be given.

(3)

Article 7.- Workers subject to "Epuration".

Workers suspended from work on account of "epuration" will not receive bonus until their position is cleared.

Article 8.-

The Liberation Bonus is free from any deduction as well as from social or insurance contributions.

The parties will eventually try to obtain exemption from Insurance Tax.

Article 9.-

Separate arrangements will be made for Artisan and Building firms on request of the respective Associations.

Since the Confederation of Industry has not been able to complete its consultations with the local industrial associations of the Sicilian provinces, it asks to postpone every decision.

The C.G.I.L. accepts the postponement, manifesting its intention of extending the present agreement even to the Sicilian industry. Both Confederations will meet before 10 August 1945 in order to examine the Sicilian situation.

Read, Approved and Undersigned:

For the C.G.I.L.:

Casini Piero
Benigni Attilio
Loretì Mario
Flaminio Flaminio

For the C.G.I.L.:

Lizzadri Oreste
Baldelli Mario
Massini Cesare
Bigi Ferruccio
Giambera Eugenio.

700

VERBALE DI ACCORDO

In Roma il 22 maggio 1945, le sottoindicate Aziende riunite presso l'Ufficio Interbancario, concordano con il Sindacato Provinciale dei Bancari di Viterbo nella persona dei Sigg. Pompei Secondiano, Franco Raffaele, assistiti dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito nelle persone dei Sigg. Belinci Donato, Calò Carlo, Bruno Oggiano, e Luciano Temburranò, la concessione per la piazza di Viterbo e nella misura sottoindicata, di un " concorso spese " al lordo dell'imposta di Ricchezza Mobile, con decadenza 20 febbraio 1945 e con l'intesa che, a richiesta di una delle parti potrà effettuarsi il riesame di quanto convenuto.

I valori (concorso) II categoria

Concorso spese £. 750.=

£. 750.=

£. 400.=

III categoria

La Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito e il Sindacato Provinciale dei Bancari di Viterbo dichiarano che col presente accordo si ritiene esaurita ogni richiesta relativa all'oggetto suindicato per le piazze della Provincia di Viterbo.

Banco di Roma

Banco di Santo Spirito

Sindacato Provinciale dei Bancari di Viterbo

Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito

Il presente accordo riguarda circa 100 dipendenti.

699

Roma, 22 maggio 1945

firmate

7

1627

Роман, 21/3/1945

Luca S. Silvestro, 32
Tel. 624900

Vi trascriviamo qui di seguito il testo del Verbale d'accordo per l'adeguamento del trattamento economico per la nostra Categoria, stipulato fra la nostra Federazione, l'Ufficio Intertenario e l'Associazione Nazionale per le Casse di Risparmio Italiane, il giorno 20 marzo corr.

Presso la sede dell'Ufficio Intercensario, in Roma, Piazza del Gesù, n.49 (Palazzo Altieri),

tra l'Ufficio Interbancario rappresentato dai componenti del Comitato Esecutivo, Signori: Domenico De Ritis, Giuseppe Di Costanzo, Evarde Formentini, Ezio Vanoni,

L'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane rappresentata dal Direttore Amedeo Calveno,

e la Federazione Italiana dei dipendenti da aziende di credito rappresentata dai componenti del Comitato per le trattative Signori: Donato Belinci, Emilio Galizzo, Carlo Crema, Arnaldo Crespi, Corrado Cuciniello, Bruno Oggiano, Giuseppe Prastaro, Giuseppe Pulvirenti, Lidia Scavuzzo, Luciano Tamburano,

con l'intervento dei signori Oreste Lizzadri e Aladino Bibolotti in rappresentanza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro,

esaminate con reciproca equa comprensione le richieste formulate dalla Organizzazione dei lavoratori di una indennità temporanea straordinaria per sopprimere alla attuali eccezionali circostanze,

si è addiventati al seguente accordo, che l'Ufficio Interbancario e l'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane raccorderanno alle aziende di credito e finanziarie per l'applicazione:

1' - Con decorrenza 16 febbraio 1945 si attribuisce al personale che presta servizio nell'Italia attualmente liberata una indennità tempo-

1.629
do per l'adeguamento del trattamento economico per la nostra Categoria, stipulato fra la nostra Federazione, l'Ufficio Interbancario e l'Associazione Nazionale per le Casse di Risparmio Italiane, il giorno 20 l'arzo corr.

Presso la sede dell'Ufficio Interbancario, in Roma, Piazza del Gesù, n. 49 (Palazzo Altieri),

tra l'Ufficio Interbancario rappresentato dai componenti del Comitato Esecutivo, Signori: Domenico De Ritis, Giuseppe Di Costanzo, Faride Bormentini, Ezio Vanoni,

l'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane rappresentata dal Direttore Andéo Calvano,

e la Federazione Italiana dei dipendenti da aziende di credito rappresentata dai componenti del Comitato per le trattative Signori: Donato Belinci, Emilio Calizza, Carlo Crema, Arnaldo Crespi, Corrado Cuciniello, Bruno Gagliano, Giuseppe Prastaro, Giuseppe Pulvirenti, Lucia Scavuzzo, Luciano Tamburano,

con l'intervento dei signori Oreste Lizzadri e Aladino Bicolotti in rappresentanza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro,

esaminate con reciproca equa comprensione le richieste formulate dalla Organizzazione dei lavoratori di una indennità temporanea straordinaria per sopperire alle attuali eccezionali circostanze,

si è addivenuti al seguente accordo, che l'Ufficio Interbancario e l'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane raccorderanno alle aziende di credito e finanziarie per l'applicazione:

1) - Con decorrenza 16 febbraio 1945 si attribuisce al personale che presta servizio nell'Italia attualmente liberata una indennità temporanea straordinaria, non soggetta a trattenute e a contributi di carattere sociale e assicurativo, non computata ad alcun effetto come facente parte dello stipendio e del salario e corrisposta per 12 mesi pari a:

1.a classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località con oltre 200.000 abitanti:

- il 60% sul complessivo ammontare delle retribuzioni corrisposte contrattualmente al 31 dicembre 1941, escluse le interessenze, le gratifiche, le indennità di carovita, presenza e mensa, nonché gli assegni familiari corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S. o, con lo stesso carattere, delle Aziende.

./.

Sono assicurati ai lavoratori i seguenti aumenti minimi:

1 categoria: L. 3.000 mensili per i coniugati con prole a carico ammessi al beneficio degli assegni familiari corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S. o, con lo stesso carattere, delle Aziende.

2 categoria: L. 1.600 mensili per:

- a) gli uomini e donne che comunque godono gli assegni familiari;
- b) gli uomini e donne che vivono fuori dell'ambito familiare;
- c) gli uomini di età superiore a 19 anni compiuti anche se conviventi nell'ambito familiare;

3 categoria: L. 1.600 mensili per i lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

2.a classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località da 50.000 a 200.000 abitanti e in capoluoghi di provincia non compresi nella 1.a classe:

- il 50% minimi: 1 categoria L. 1.900 }
2 categoria " 1.500 } con le modalità di cui sopra
3 categoria " 1.300 }

3 classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località da 20.000 a 50.000 abitanti

- il 40% minimi: 1 categoria L. 1.400 }
2 categoria " 1.300 } con le modalità di cui sopra
3 categoria " 900 }

4 classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località inferiori ai 20.000 abitanti

- il 40% minimi: 1 categoria L. 800 }
2 categoria " 700 } con le modalità di cui sopra
3 categoria " 600 }

2) - La indennità di caro-pene sarà corrisposta in conformità delle

- b) gli uomini e donne che vivono fuori dell'ambito familiare;
 c) gli uomini di età superiore a 20 anni compiuti anche se conviventi nell'ambito familiare;

3 categoria: L. 1.300 mensili per i lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

2.a classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località da 50.000 a 200.000 abitanti e in capoluoghi di provincia non compresi nelle 1.a classe:

- il 50%
 minimi: 1 categoria L. 1.500 }
 2 categoria " 1.500 } con le modalità di cui sopra
 3 categoria " 1.100 }

3 classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località da 20.000 a 50.000 abitanti

- il 40%
 minimi: 1 categoria L. 1.400 }
 2 categoria " 1.300 } con le modalità di cui sopra
 3 categoria " 900 }

4 classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località inferiori ai 20.000 abitanti

- il 40%
 minimi: 1 categoria L. 800 }
 2 categoria " 700 } con le modalità di cui sopra
 3 categoria " 600 }

2) - La indennità di caro-pene sarà corrisposta in conformità delle norme dettate dal D.L.L. 22 febbraio 1945 n.38

3) - La indennità temporanea straordinaria di cui al presente accordo non sarà considerata ai fini del computo dei limiti previsti dall'art. 5 del D.L.L. 22 febbraio 1945, n.38, anche nel caso in cui la interpretazione di detto decreto dovesse includerla tra le voci di retribuzione da computarsi ai fini dei limiti suddetti.

4) - Tutte le Aziende che nel mese di febbraio 1945 hanno corrisposto una mensilità di anticipo ai propri dipendenti rinunciano al rimborso di detto credito; le aziende che non abbiano già provveduto a tale corresponsione provvederanno al pagamento al loro personale dell'importo di una mensilità del complessivo trattamento economico relativo.



169

6) - La popolazione delle località delle quattro classi indicate al paragrafo 1) si intende quella risultante dal censimento ufficiale al 31 dicembre 1956.

Le sottoscritte Aziende dichiarano di aderire al presente accordo:

.....

Il presente accordo riguarda circa N°. 26.000 dipendenti.

C. G. I. L.

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO

Roma, 29 maggio 1945
P.za S. Silvestro, 92
Tel. 683-900

Prot/ 762

Alla SOTTOCOMMISSIONE DEL LAVORO

Via Veneto

R O M A

Come da conversazione telefonica intercorsa tra la Vostra Sig. Cao Pinna ed il Sig. Oggiano, membro di questa Federazione, Vi rimettiamo copia di alcuni accordi stipulati dalla scrivente con alcune Aziende di Credito.

Distinti saluti.

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO
(La Segreteria →)

Pinna

696

C. G. I. L.
FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO

VERBALE DI ACCORDO

In Roma il 16 maggio 1945.

Le sottoindicate Aziende, riunite presso l'Ufficio Interbancario concordano quanto segue con la Federazione Italiana Dipendenti Aziende nelle persone dei componenti del Comitato Direttivo Sig. Donato Belinci, Carlo Calò, Bruno Oggiano, Arnaldo Crespi, Luciano Tamburrano, in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Federazione stessa:

premesso che la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, nell'interesse dei suoi rappresentanti ha presentato alle Aziende una richiesta di retrodatazione al 1° novembre 1943 dell'aumento del 70% a scalare e che, a seguito delle eccezioni prospettate dalle Aziende la Federazione rinuncia definitivamente alla richiesta suddetta.

Le Aziende di Credito sottoindicate si impegnano a concedere limitatamente al personale assunto prima della data di applicazione nelle rispettive piazze delle ordinanze Militari Alleate relative all'aumento del 70% a scalare, e che al 16 maggio 1945 è in servizio su tutte le piazze liberate tra il 15 maggio 1944 e il 1° novembre 1944 un importo a titolo di "rimborso spese" di carattere straordinario, una tantum, al lordo dell'importo di ricchezza mobile, non soggette a ritenute e a contributi di carattere sociale e assicurativo, non computabile ad alcun affetto come facente parte dello stipendio e del salario nelle seguenti misure:

Categoria	anzianità effettiva	
	sino a 7 anni di servizio compiuti	oltre 7 anni di servizio compiuti
Funzionari	4.500	5.000
Impiegati	3.750	4.250
Commessi	3.000	3.500
Personale di fatica	2.950	3.450
Personale di fatica a orario ridotto	1000	

Per le piazze liberate tra il 2 novembre 1944 ed il 31 marzo 1945 si procederà a migliorare gli importi sopra indicati del "concorso spese" in ragione del 10% per ogni mese o frazione di mese compreso tra il 2 novembre 1944 e la data di applicazione delle ordinanze militari alleate riguardanti l'aumento del 70% a scalare.

Per quanto il presente accordo si riferisca alle piazze liberate successivamente al 1° novembre 1943, tuttavia per la piazza di Napoli e per quella altra eventuali piazze liberate anteriormente al 1° novembre 1943, si intende che l'aumento relativo all'aumento del

Le sottoindicate Aziende Dipendenti Italiane Dipendenti Aziende di Credito, nel-
cordano quanto segue con la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, nel-
persone dei componenti del Comitato Direttivo Sigg. Donato Belinci, Carlo
Calò, Bruno Oggiano, Arnaldo Crespi, Luciano Tamburano, in rappresentan-
za dei lavoratori aderenti alla Federazione stessa:

premesso che la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, nel-
l'interesse dei suoi rappresentanti ha presentato alle Aziende una richiesta
di retrodatazione al 1° novembre 1943 dell'aumento del 70% a scalare e che,
a seguito delle eccezioni prospettate dalle Aziende la Federazione rinuncia
definitivamente alla richiesta suddetta.

Le Aziende di Credito sottoindicate si impegnano a concedere limitatamen-
te al personale assunto prima della data di applicazione nelle rispettive
piazze delle ordinanze Militari Alleate relative all'aumento del 70% a sca-
lare, e che al 16 maggio 1945 è in servizio su tutte le piazze liberate
tra il 15 maggio 1944 e il 1° novembre 1944 un importo a titolo di "rim-
borso spese" di carattere straordinario, una tantum, al lordo dell'importo
di ricchezza mobile, con soggette a trattenute e a contributi di carattere
sociale e assicurativo, non computabile ad alcun affetto come decante parte
dello stipendio e del salario nelle seguenti misure:

Categoria	anzianità effettiva	
	sino a 7 anni di servizio compiuti	oltre 7 anni di servizio compiuti
Funzionari	4.500	5.000
Impiegati	3.750	4.250
Commessi	3.000	3.500
Personale di fatica e orario ridotto	2.950	3.450
Personale di fatica	1000	

Per le piazze liberate tra il 2 novembre 1944 ed il 31 marzo 1945
si procederà a migliorare gli importi sopra indicati del "concorso spe-
se" in ragione del 10% per ogni mese o frazione di mese compreso tra il
2 novembre 1944 e la data di applicazione delle ordinanze militari allea-
te riguardanti l'aumento del 70% a scalare.

Per quanto il presente accordo si riferisca alle piazze liberate suc-
cessivamente al 1° novembre 1943, tuttavia per la piazza di Napoli e per
quelle altre eventuali piazze liberate anteriormente al 1° novembre 1943
e presso le quali le ordinanze militari alleate relative all'aumento del
70% a scalare hanno avuto esecuzione posteriormente al 1° novembre 1943
sarà corrisposta una somma pari al 10% degli importi sopra indicati del
"concorso spese" per ogni mese o frazione di mese tra il 2 novembre 1943

%

VERBALE DI ACCORDO

In data 22 maggio 1945

fra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI, da una parte

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELL'ASSICURAZIONE - IL SINDACATO PROVINCIALE DI ROMA DEI LAVORATORI DELL'ASSICURAZIONE con l'intervento del Dr. Roberto Cuzzaniti della Confederazione Generale Italiana del lavoro, dall'altra

presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e con l'intervento di S.E. il Sottosegretario Avv. Enrico Paresce;

In ordine alle richieste formulate dai lavoratori con note in data 18 e 26 aprile c.a. nonché alle richieste presentate nel corso della discussione;

viene stipulato il seguente

A C C O R D ODISPOSIZIONI INTERPRETATIVE ED AGGIUNTIVE ALL'ACCORDO 14.3.19451) - Limite per la concessione del 65 %

Il punto II dell'accordo 14 marzo 1945, viene così modificato:
"Detta parte proporzionale non potrà comunque essere superiore alla differenza fra 1/12 della retribuzione complessiva annua (esclusi gli assegni familiari della Cassa) attualmente goduta e L. 12.000".

Correlativamente alla concessione così effettuata, decade la raccomandazione di corrispondere, per qualche caso ritenuto particolarmente meritevole, il 40 % di maggiorazione, quando si superasse il limite di L. 10.000 previsto dall'accordo 14.3.1945.

2) - Razione viveri agli assenti per servizio militare

Avendo le parti riconosciuto che la questione è di carattere generale, le organizzazioni dei lavoratori si riservano di riproporla in altra sede.

3) - Parte fissa indennità razione viveri

A partire dalla data del presente accordo, la parte fissa della indennità razione viveri sarà corrisposta rispettivamente nella mi-

Assicurazione

Generale

6

694

- 2 -

sura di £. 1.500 e £. 1.200 (anzichè £. 1.200 e 900) per i celibi di oltre 27 anni e le donne di oltre 27 anni, i quali, pur non potendo essere considerati capi famiglia in base alle disposizioni sugli assegni familiari, contribuiscano tuttavia, in modo rilevante, al mantenimento degli ascendenti o dei fratelli e sorelle conviventi.

Per essere ammessi a godere di tale trattamento gli interessati dovranno presentare una dichiarazione convalidata della propria Organizzazione, in conformità dello schema allegato, attestante l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra richieste.

4) - Impiegati in periodo di prova

Ai fini della concessione della indennità "razione viveri" le Imprese prenderanno in esame, su segnalazione delle Organizzazioni sindacali, le domande dei nuovi assunti in periodo di prova che abbiano prestato lodevole servizio presso altre Aziende per almeno un anno, nel periodo antecedente alla loro assunzione.

II

RICHIESTE DI ULTERIORI MIGLIORAMENTI ECONOMICI

1) - Indennità di mensa

A partire dal 1° maggio, l'importo dell'indennità di mensa, per coloro che la percepivano nella misura di £. 15 giornaliera, viene elevato a £. 25. La predetta indennità di £. 25 sarà corrisposta in misura fissa, per venticinque giorni al mese. Restano salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli.

2) - Computo della indennità di mensa ai fini del caro-vita

La questione sarà risolta in sede arbitrale presso il Ministero Industria Commercio e Lavoro ove la vertenza stessa è già stata instaurata.

3) - Lavoro straordinario

Con decorrenza 18 aprile 1945, ai fini della determinazione della retribuzione base del lavoro straordinario, viene computato, in aggiunta a quanto previsto dai singoli contratti di lavoro, l'importo della indennità di caro-vita e "razione viveri", fino a quando queste saranno corrisposte, con esclusione della indennità di presenza e di mensa.

- 3 -

4) - Partecipazione del personale ai Consigli di Amministrazione

Si riconosce che la questione non può essere risolta dall'Associazione delle Imprese.

5) - Produttori di 3° gruppo della città di Roma

Per quanto riguarda le richieste relative ai produttori del 3° gruppo, in considerazione dell'attuale situazione alimentare di Roma, viene stabilito di concedere, alla data del presente accordo, limitatamente ai produttori del 3° gruppo della città di Roma, per ogni mese nel quale viene raggiunto l'impegno mensile di produzione, l'indennità di mensa nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati.

6) - Retrodatazione aumenti 70 %

Premesso che da parte dei lavoratori si dichiara di rinunciare definitivamente alla richiesta retrodatazione degli aumenti del 70 %, le Compagnie si obbligano a corrispondere al proprio personale che presta attualmente servizio presso le aziende, nelle località liberate successivamente al 1° novembre 1943, situate a sud della linea di demarcazione denominata "cordone sanitario" e che abbia almeno un anno di anzianità di servizio alla data 1° giugno 1945, una indennità straordinaria "una tantum" denominata "Indennità rimborso spese", al lordo dell'imposta di R.M.. Detta indennità non sarà soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale e assicurativo e non sarà considerata, ad alcun effetto, come facente parte della retribuzione.

Per la corresponsione della detta indennità si osserveranno le seguenti modalità :

L'indennità si applica in relazione allo stipendio mensile al 1° settembre 1942 che formò base per l'applicazione degli aumenti del 70 % a scalare; e verrà corrisposta nella seguente misura

<u>Stipendio al 1.9.42</u>		<u>Importo indennità</u>	
Fino a	£. 800	£.	2.500
"	" 1.100	"	3.200
"	" 1.500	"	4.000
"	" 2.000	"	5.000
"	" 2.500	"	5.500
Oltre	" 2.500	"	6.000

- 4 -

Gli impiegati assunti dopo il 1° giugno 1944 non hanno diritto alla predetta indennità. Gli impiegati assunti fino al 1° novembre 1943 hanno diritto all'intero importo della predetta indennità. Per coloro che siano stati assunti nel periodo dal 1° novembre 1943 al 1° giugno 1944, si corrisponderanno tanti ottavi della predetta indennità per quanti sono i mesi di servizio prestato nel periodo anzidetto.

Per le località liberate dopo il 2 novembre 1944 e prima del 31 marzo 1945 si procederà a maggiorare gli importi sopra indicati del "concorso spese" in ragione del 10 % per ogni mese o frazione di mese compreso tra il 2 novembre 1944 e la data di applicazione delle Ordinanze militari alleate riguardanti l'aumento del 70 % a scalare.

Fermo restando che il presente accordo si riferisce alle località liberate successivamente al 1° novembre 1943, tuttavia per la città di Napoli e per le altre località liberate prima del 1° novembre 1943 e per le quali le ordinanze militari alleate relative all'aumento del 70 % a scalare abbiano avuto esecuzione dopo il 1° novembre 1943, sarà corrisposta una somma pari al 10 % degli importi sopra indicati per ogni mese o frazione di mese compreso tra il 2 novembre 1943 e la data di applicazione delle Ordinanze predette.

III

RECUPERO ORE DI ASTENSIONE DAL LAVORO

Premesso che di fronte alla richiesta delle Imprese di recuperare le ore di astensione dal lavoro, i lavoratori, non insensibili agli interessi delle Aziende dichiarano di voler recuperare due giornate, si conviene che le due giornate si recupereranno con le modalità da stabilirsi fra Aziende e Commissioni interne, senza diritto a speciali compensi.

IV

DIPENDENTI DA AGENZIE LIBERE E DA AGENZIE GIA' IN APPALTO, ORA IN TEMPORANEA GESTIONE ECONOMICA (INTENDENDOSI PER TALI QUELLE GESTITE PROVVISORIAMENTE DALLE IMPRESE DA NON OLTRE SEI MESI)

Premesso che sulla domanda di estensione a tale personale dell'accordo 14 marzo 1945 dovrebbero provvedere direttamente gli Agenti a gestione libera ma che attualmente non esiste una Associazione Nazionale degli Agenti a gestione libera, le Compagnie, al fine di far cessare la sospensione del lavoro in questo grave momento della vita

- 5 -

nazionale, garantiscono da parte delle Agenzie sopra indicate e situate nel Lazio l'applicazione dell'accordo 14 marzo, fino alla sua scadenza e con le successive modifiche e aggiunte previste dai capitoli I a IV del presente accordo.

Per le altre Agenzie situate a sud della linea di demarcazione denominata "cordone sanitario" viene prestata analoga garanzia per i casi in cui non siano stipulati localmente diversi accordi.

L'applicazione della presente garanzia avverrà entro il termine di giorni 15 dalla data del presente accordo, per le Agenzie del Lazio e di due mesi per le altre situate a sud dell'anzidetta linea di demarcazione.

Restano salvi e impregiudicati tutti i diritti delle Compagnie verso gli Agenti in dipendenza della presente garanzia.

Per quel che riguarda l'indennità di mensa resta chiarito che per i dipendenti dalle Agenzie sopra indicate l'unificazione della sua misura e la sua concessione ai produttori del 3° gruppo della città di Roma, sono limitate alle sole località e solo a quelle Aziende che corrispondono attualmente l'indennità di mensa.

Letto, confermato e sottoscritto

FEDERAZIONE NAZ.
LAVORATORI ASS.NE

Serino
Pennesi
Galanti
Petrucchi

SINDACATO PROV. DI ROMA ASSOCIAZIONE NAZ. FR.
LAVORATORI ASSICURAZIONE IMPRESE ASSICURATRICE

E. Andreani

R. Babbini

1 allegato

632

AL SINDACATO PROVINCIALE ASSICURATORI

Piazza S. Silvestro 92

ROMA

Il sottoscritto al fine di essere considerato fra gli aventi diritto al trattamento più favorevole di cui al punto I
celibi lettera A/1 - c
donne non capo famiglia lettera A/2 - b

dell'accordo 14.3.1945 dichiara di contribuire in modo rilevante al mantenimento dei seguenti membri della famiglia con i quali convive /

Nominativo dei parenti

Grado di parentela

.....
.....

.....
.....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, conformi al vero le informazioni sopra indicate e si impegna, in caso di richiesta, di produrre la documentazione, come pure di restituire quanto percepito, qualora le informazioni stesse non fossero confermate dai documenti.

(firma)

(Indirizzo)

Data

A

Roma

Visto per convalida
La Commissione Direttiva del
Sindacato Assicuratori
Serino - Pennesi - Galanti
Petrucchi

E Andreani

R. Babbeni

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
Roma Via della Fregata, 70 - Tel. 683.556-60.455

Circ. 107 Sind. 29

Roma 28 marzo 1945

A TUTTE LE COMPAGNIE

Provvedimenti a favore del personale
Accordo fra l'Associazione Imp. Assicuratrici
e la Federazione dei lavoratori dell'assicura-
zione

Vi comunichiamo in allegato l'accordo concluso fra questa Associazione e la Federazione dei Lavoratori in relazione alle note richieste di aumento delle retribuzioni in atto per mettere il personale in grado di superare le gravi difficoltà del momento causate dalla penuria e dall'elevatissimo costo raggiunto da tutti i generi di prima necessità. L'accordo è stato ratificato il 17 corr. dall'Assemblea delle Imprese Assicuratrici e si concreta nella corrisponsione di una indennità mensile temporanea di carattere assolutamente contingente e straordinario e quindi ben distinta dallo stipendio col quale non può essere sommata né ai fini del trattamento di quiescenza né ad alcun altro effetto.

Tale indennità che, atteso il fine cui è destinata, viene denominata "razione viveri" ed è comprensiva della indennità di caro-pane, si divide in due parti: l'una fissa, l'altra variabile.

La parte fissa consiste in una somma che si differenzia secondo l'età e il carico di famiglia da un minimo di cinquantatre lire per i ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni ad un massimo di millecinquecento lire per gli uomini e donne capo famiglia e celibi di oltre 27 anni che vivano fuori della convivenza familiare. Alla detta somma si aggiungono in ogni caso duecento lire mensili per ogni persona convivente ed a carico, escluso bene inteso il lavoratore.

La parte fissa della indennità viene ridotta di lire 95 per ogni persona, ivi compreso il lavoratore, che non ha diritto alla indennità di caro-pane ai sensi del D.L.L. 22 febbraio 1945 n.38.

- 2 -

La parte variabile della indennità è ragguagliata al 65 % di $1/12$ della retribuzione base annua spettante all'impiegato secondo i contratti collettivi in vigore al 1° settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare ossia degli scatti o promozioni di contratto maturati al 31 gennaio 1945. Si considera retribuzione base il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del D.L. 7.12.1943 n.23/B.

Per questa parte della indennità l'accordo prevede dei minimi e un limite massimo. I minimi sono di 800 lire per uomini capo famiglia, di 700 lire per le donne capo famiglia, di 600 lire per gli uomini non capo famiglia e di 500 lire per le donne non capo famiglia.

Come limite massimo si stabilisce che in nessun caso la retribuzione complessiva mensile attualmente goduta dall'impiegato ragguagliata ad $1/12$ della retribuzione complessiva annua, possa, per effetto dell'aggiunta della detta percentuale superare le L. 10.000. Ne segue che ove la somma di L. 10.000 risultasse superata, l'aggiunta stessa dovrà essere ridotta fino alla detta cifra limite e che, a maggior ragione, non si farà luogo alla applicazione dell'aumento percentuale ove la retribuzione complessiva mensile, calcolata come sopra, raggiungesse o superasse già L. 10.000.

L'indennità viene corrisposta per intero nelle città con popolazione non inferiore a 400.000 abitanti, e ridotta nel suo importo e nei suoi limiti per le città con popolazione inferiore con una riduzione percentuale che varia dal 10 % per città con popolazione non inferiore a 200.000 abitanti, al 25 % per città con popolazione tra i 20.000 abitanti e i 200.000 e al 35 % per città con meno di 20.000 abitanti. L'anticipo concesso dalle Aziende al personale in previsione dei provvedimenti di cui al presente accordo e in particolare l'anticipo concesso a seguito della nostra circolare n. 97 Sind. 28 sarà rimborsato in 30 rate mensili dal 31 marzo p.v.

L'obbligo di corresponsione della "razione viveri" ⁶⁸⁰ decorre per le Aziende dal 1° febbraio t.s. e cessa il 31 luglio p.v. e la brevità del termine sta a dimostrare da un lato la eccezionalità dello sforzo compiuto dalle Aziende per venire incontro alle necessità del personale, dall'altro la fiducia delle Imprese e dei lavoratori che alla data di scadenza dell'accordo possano constatarsi in un miglioramento generale della situazione annonaria e del costo della vita gli effetti sperati di quell'opera di risanamento finanziario e di ricostruzione economica iniziata dal Governo e che si dimostra urgente e indispensabile alle vitali esigenze delle Aziende non meno che dei lavoratori.

- 3 -

Va, infine, rilevato che il presente accordo si applica unicamente al personale alle dirette dipendenze delle Compagnie entro i confini dell'Italia attualmente liberata e perciò non si applica al personale delle Agenzie in appalto anche se temporaneamente gestite dalle Compagnie.

Riteniamo superflua ogni raccomandazione per la scrupolosa osservanza dell'accordo che trova già la massima garanzia nello spirito di comprensione sempre dimostrato dalle nostre Aziende nei rapporti col personale dipendente.

Gli Uffici dell'Associazione saranno a disposizione per qualsiasi quesito o richiesta di chiarimenti.

Sarà gradito un cenno di ricevuta.

IL SEGRETARIO
G.M. Colla

IL PRESIDENTE
R. Babboni

1 allegato

688

VERBALE DI ACCORDO

stipulato presso il Ministero Industria Commercio e Lavoro

In data 14 marzo 1945

fra

La Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Assicurazioni

e

L'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione

con l'intervento dell'On. Marchionni in rappresentanza della C.G.I.L.

In ordine alle richieste formulate dalla Organizzazione dei lavoratori di una indennità straordinaria, per sopperire alle attuali eccezionali circostanze si è addivenuti al seguente accordo:

Le Imprese corrisponderanno al personale dipendente (Impiegati, Commessi e personale di fatica) in servizio e che abbia superato il periodo di prova, una indennità temporanea straordinaria per ogni mese solare, comprensiva della indennità "care-pane" di cui al D.L. 22.2.1945 n.38, denominata "razione viveri" da computarsi come appresso:

I - Una parte fissa del seguente ammontare:

A - I) - L. 1.500 (millecinquecento)

✓ a) agli uomini capo famiglia

✓ b) alle donne capo famiglia

c) ai celibi che abbiano compiuto il 27° anno di età purché fuori della convivenza familiare

2) - L. 1.200 (milleduecento)

a) agli uomini non capo famiglia non compresi nella lettera c) del precedente n.1,

b) alle donne non capo famiglia che abbiano compiuto il 27° anno di età, purché fuori della convivenza familiare.

3) - L. 900 - alle donne non capo famiglia e non comprese nella lettera b) del precedente n. 2

4) - L. 500 - ai ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni.

./.

- 2 -

B) - L. 200 mensili per ogni persona convivente ed a carico a termine della legge sugli assegni familiari.

Questa parte fissa della indennità di cui alle lettere A e B sarà ridotta di L. 95 per ogni persona che ai sensi di legge non ha diritto alla indennità "caro-pane".

II - Una parte proporzionale pari al 65 % di $1/12$ della retribuzione base tabellare annua al 1° settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare. Per retribuzione base s'intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del D.L. 7.12.1943 n. 23/B.

Tale parte proporzionale non sarà inferiore alle L. 800 mensili per gli uomini capo famiglia; L. 700 per le donne capo famiglia; L. 600 per gli uomini non capo famiglia e L. 500 per le donne non capo famiglia.

Detta parte proporzionale non potrà comunque essere superiore alla differenza fra $1/12$ della retribuzione complessiva annua (esclusi gli assegni familiari della Cassa) attualmente goduta e L. 10.000 (diecimila).

Le concessioni vanno applicate con le seguenti modalità: per le città con popolazione superiore ai "200.000 abitanti" ma inferiore ai "400.000" l'importo ed i limiti della indennità "Razione viveri" sono ridotti del 10 %; superiore ai "200.000 abitanti" ma inferiore ai "400.000" la riduzione sarà del 25 %; sino ai "200.000 abitanti" la riduzione sarà del 35 %.

La corrispondenza della indennità in parola avrà decorrenza dal 1° febbraio 1945 e avrà termine con il 31 luglio 1945.

L'anticipo concesso dalle Aziende in vista dei provvedimenti di cui al presente accordo, sarà rimborsato in trenta rate mensili a partire dal 31 marzo prossimo venturo.

Le dette concessioni riguardano esclusivamente il personale (Impiegati, Commessi e personale di fatica) alle dirette dipendenze delle Compagnie nell'Italia attualmente liberata (Direzioni, Agenzie in economia, escluse - bene inteso - le Agenzie libere in temporanea gestione economica).

Per il personale il cui trattamento non è regolato da Con-

./.

- 3 -

tratto Collettivo di Lavoro la parte proporzionale della "razione viveri" sarà computata sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza di mensa e di carovita) al netto degli aumenti gradualisti di cui al D.L. 7.12.1943 n.23/B.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Associazione Naz. Imprese
Assicuratrici

p. Federazione Naz. Lavoratori
Assicuratori

C.Atzeni R.Babboni G.Marolla

E.Andreani F.Pennesi

Postilla

Le Organizzazioni stipulanti stabiliranno d'intesa tra di loro le modalità pratiche di applicazione del presente accordo ai produttori del 1° e 2° gruppo.

Associazione Naz. fra le
Imprese Assicuratrici

Federazione Nazionale
Lavoratori Assicuratori

C.Atzeni R.Babboni G.Marolla

E.Andreani F.Pennesi

685

Spagnoli, Manikane **4**
ADeguamenti Salariali al Personale Addetti agli Uffici della Società
di Navigazione "ITALIA" - "LINEE TRIESTINE PER L'ORIENTE" - "ADRIA-
TICA" e "TIRRENA".

L'anno 1945 il giorno 9 marzo fra la Unione Armatori Italiani, rappresentata dal suo Segretario Co.te Teodoro Rositani, debitamente autorizzato, e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare, rappresentata dal Sig. Curato Cap. Giuseppe e Costa Cap. Salvatore, assistiti dai Sigg. La Scala Silvio, Cinnico Nicola, Porzio Giovanni, Senese Raffaele e Bisogni Franco è intervenuto il seguente accordo:

Art. 1 - In considerazione dell'apporto subito dal costo della vita, a decorrere dal 1° febbraio 1945 sarà concesso agli addetti agli uffici delle Società Anonime di Navigazione Italia, Linee Triestine per l'Oriente, Adriatica e Tirrenia, in forza presso le Sedi e gli Uffici delle predette Società esistenti nel territorio dell'Italia Liberata, una indennità straordinaria temporanea di ragione viveri in aggiunta alle indennità caro-pene previste dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945 n. 38, pari al 55% dello stipendio al 31 dicembre 1944, esclusa la indennità di caro-vita, l'indennità di presenza e quella sostitutiva della mensa, nonché gli assegni familiari, con un minimo mensile di Lirev 2.250.

Per le donne non capo famiglia ai sensi del decreto sugli assegni familiari, la maggiorazione sarà del 50% col minimo mensile di L. 1.950.

Per i Comuni con una popolazione superiore ai 400.000 abitanti l'aumento sarà del 60% con un minimo mensile di L. 2.550.

Per le donne non capo famiglia ai sensi del decreto sugli assegni familiari, la maggiorazione sarà del 55% col minimo mensile di lire 2.250.

Art. 2 - A partire dal 1° febbraio 1945 l'indennità sostitutiva della mensa viene elevata da L. 20/25 a L. 35/40 e sarà corrisposta con le modalità attualmente in vigore.

Per i Comuni con una popolazione superiore ai 400.000 abitanti l'indennità predetta viene elevata a L. 40/45.

Art. 3 - Le somme corrisposte con provvedimento di carattere generale a titolo di prestito da regolare a partire dall'agosto 1943 vengono bonificate.

Art. 4 - In occasione della prossima Pasqua viene concessa, in via eccezionale, a tutto il personale predetto una indennità straordinaria una volta tanto pari ad una mensilità di stipendio in atto al 31.12.44 maggiorata dell'indennità di caro-vita di presenza e di mensa, modificata a sensi dell'art. 2 e dell'aumento di cui all'art. 1.

Art. 1 - In considerazione della anomala situazione che si è verificata a decorrere dal 1° febbraio 1945 sarà concesso agli addetti agli uffici delle Società Anonime di Navigazione Italia, Linee Priestine per l'Oriente, Adriatica e Tirrenia, in forza presso le Sedi e gli uffici delle predette Società esistenti nel territorio dell'Italia Liberata, una indennità straordinaria temporanea di ragione viveri in aggiunta alla indennità caro-pane prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945 n. 38, pari al 55% dello stipendio al 31 dicembre 1944, esclusa la indennità di caro-vita, l'indennità di presenza e quelle sostitutive della mensa, nonché gli assegni familiari, con un minimo mensile di Lire 2.250.

Per le donne non capo famiglia ai sensi del decreto sugli assegni familiari, la maggiorazione sarà del 50% col minimo mensile di L. 1.950.

Per i Comuni con una popolazione superiore ai 400.000 abitanti l'aumento sarà del 60% con un minimo mensile di L. 2.550.

Per le donne non capo famiglia ai sensi del decreto sugli assegni familiari, la maggiorazione sarà del 55% col minimo mensile di lire 2.250.

Art. 2 - A partire dal 1° febbraio 1945 l'indennità sostitutiva della mensa viene elevata da L. 20/25 a L. 35/40 e sarà corrisposta con le modalità attualmente in vigore.

Per i Comuni con una popolazione superiore ai 400.000 abitanti l'indennità predetta viene elevata a L. 40/45.

Art. 3 - Le somme corrisposte con provvedimento di carattere generale a titolo di prestito da regolare a partire dall'agosto 1943 vengono bonificate.

Art. 4 - In occasione della prossima Pasqua viene concessa, in via eccezionale, a tutto il personale predetto una indennità straordinaria una volta tanto pari ad una mensilità di stipendio in atto al 31.12.44 maggiorata dell'indennità di caro-vita di presenza e di mensa, modificata a sensi dell'art. 2 e dell'aumento di cui all'art. 1.

Art. 5 - In attesa dell'effettuazione dei conteggi conseguenti alla applicazione del presente accordo viene concesso un acconto di lire 3.000 da dedursi dalle somme che, a partire dal 1° febbraio 1945, spetteranno a ciascuno degli addetti agli Uffici delle indicate Società in applicazione di detto accordo.

Art. 6 - A modifica delle disposizioni vigenti, le indennità di presenza e di caro-vita saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza. Per questo ultimo con le modalità e i limiti di cui all'art. successivo.

L'aumento previsto dall'art. 1 del presente accordo sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione

- 2 -

ed alcun effetto del rapporto di lavoro. Esso non sarà soggetto a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Art. 7 - Per il personale licenziato successivamente al 16.2.45 l'anzianità di servizio agli effetti della determinazione della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

1° - per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31.12.43, cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa quali indennità di presenza quella sostitutiva della mensa e quella di caro-vita di cui al decreto 2 novembre 1944, n. 303.

2° - Per l'anzianità maturata successivamente al 31.12.43 l'indennità sarà commisurata considerando la retribuzione comprensiva anche della indennità di presenza, di quella sostitutiva della mensa e della indennità caro-vita con esclusione degli aumenti corrisposti e qualsiasi titolo successivamente al 31.12.44.

Art. 8 - Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche la indennità caro-vita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303 e la indennità di presenza.

Le ore di lavoro straordinario saltuarie dipendenti da cause di forza maggiore (quali interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario ecc.) continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

Art. 9 - Il presente accordo non si applica al personale di sedi non indicate all'art. 1 che si trovi nel territorio dell'Italia Liberata e che non presti effettivo servizio. Esso si applica al personale avventizio e al personale di fatica.

Nei riguardi di quest'ultimo però l'indennità di cui agli articoli 1 e 2 saranno corrisposte con le modalità in atto applicate.

Le parti si riservano di esaminare le nuove provvidenze salariali da applicare al personale dirigente addetto agli uffici terrestri delle Compagnie di Navigazione Italia, Linee Triestine per l'Oriente, Tirrenia e Adriatica in considerazione dell'aumentato costo della vita.

Art. 10 - Il presente accordo avrà la durata di 4 mesi decorrenti dal 1° febbraio 1945 e si intenderà rinnovato di 4 in 4 mesi se non verrà denunciato da uno delle parti stipulanti un mese prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso.

Per la Unione fra Armatori Italiani Per la Federazione Italiana

Lavoratori del Mare

IL SEGRETARIO

F.to Teodoro Rositano

F.to Curato G. Costa S. - la Scala

2° - Per l'anzianità maturata successivamente al 31.12.43 l'indennità sarà commisurata considerando la retribuzione comprensiva anche della indennità di presenza, di quella sostitutiva della mensa e della indennità caro-vita con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31.12.44.

Art. 8 - Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche la indennità caro-vita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303 e la indennità di presenza.

Le ore di lavoro straordinario saltuarie dipendenti da cause di forza maggiore (quali interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario ecc.) continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

Art. 9 - Il presente accordo non si applica al personale di Sedi non indicate all'art. 1 che si trovi nel territorio dell'Italia Liberata e che non presti effettivo servizio. Esso si applica al personale avventizio e al personale di fatica.

Nei riguardi di quest'ultimo però l'indennità di cui agli articoli 1 e 2 saranno corrisposte con le modalità in atto applicate.

Le parti si riservano di esaminare le nuove provvidenze salariali da applicare al personale dirigente addetto agli uffici terrestri delle Compagnie di Navigazione Italia, linee Triestine per l'Oriente, Tirrenia e Adriatica in considerazione dell'aumentato costo della vite.

Art. 10 - Il presente accordo avrà la durata di 4 mesi decorrenti dal 1° febbraio 1945 e si intenderà rinnovato di 4 in 4 mesi se non verrà denunciato da uno delle parti stipulanti un mese prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso.

Per la Unione fra Armatori Italiani Per la Federazione Italiana

IL SEGRETARIO

F.to Teodoro Rositano

Lavoratori del Mare

F.to Curato G. Costa S. - La Scala

S. - Ciancio M. - Porzio G. -

Senese R. - Bisogni F.



L. B. u.

Bank Group 3

VERBALE DI ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

In data 20 marzo 1945:

presso la sede dell'Ufficio Interbancario, in Roma, Piazza del Gesù 49, Palazzo Altieri;

tra l'Ufficio Interbancario rappresentato dai componenti del Comitato Esecutivo Signori: Domenico De Ritis, Giuseppe Di Costanzo, Paride Formentini, Ezio Vanoni;

l'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane rappresentate dal Direttore Amedeo Galvano;

e la Federazione Italiana dei Dipendenti da aziende di credito rappresentata dai componenti del Comitato per le trattative, sig. Donato Belinci, Emilio Calizza, Carlo Crema, Arnaldo Crespi, Corrado Cuciniello, Bruno Oggiano, Giuseppe Prastaro, Giuseppe Pulvirenti, Lidia Scavuzzo, Luciano Tamburrano;

Con l'intervento del sigg. Oreste Lizzadri e Aladino Sibolotti, in rappresentanza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

Esaminata con reciproca equa comprensione le richieste formulate dalla organizzazione dei lavoratori di una indennità temporanea straordinaria per sopperire alle attuali eccezionali circostanze;

si è addivenuti al seguente accordo che l'Ufficio Interbancario e l'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane raccomanderanno alle aziende di credito e finanziarie per l'applicazione:

1) - con decorrenza 16 febbraio 1945 si attribuisce al personale che presta servizio nell'Italia attualmente liberata una indennità temporanea straordinaria, ~~non~~ non soggetta a trattenute e a contributi di carattere sociale e assicurativo, non computata ad alcun effetto come facente parte dello stipendio e del salario e corrisposta per 12 mesi pari a:

1ª classe: Per i lavoratori che prestano servizio in località con oltre 100.000 abitanti;

= il 60% sul complessivo ammontare delle retribuzioni corrisposte contrattualmente al 31.12.1944, escluse le interessenze, le gratifiche, le indennità di carovita presenza e mensa, nonché gli assegni familiari corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S. o, con lo stesso carattere dalle aziende;

Sono assicurati ai lavoratori i seguenti aumenti minimi:

1ª categoria - L. 3.000 mensili per i coniugati con prole a carico ammessi al beneficio degli assegni familiari corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S. o, con lo stesso carattere dalle aziende;

2ª categoria: L. 2.600 mensili per:

a) - gli uomini e donne che comunque godano di as-

-2-

segni familiari:

b) - gli uomini e donne che vivono fuori dell'ambito familiare;

c) - gli uomini di età inferiore a 29 anni compiuti anche se conviventi nell'ambito familiare;

3° categoria- £. 1.800 mensili per i lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

2° classe- Per i lavoratori che prestano servizio in località da 50.000 a 200.000 abitanti e in capoluoghi di provincia non compresi nella 1° classe;

= il 50%

= minimi: 1° categoria £. 1.900)
2° categoria £. 1.500 (con le modalità di cui sopra
3° categoria £. 1.200)3° classe - Per i lavoratori che prestano servizio in località da 20.000 a 50.000 abitanti

= il 40%

= minimi: 1° categoria £. 1.400)
2° categoria £. 1.300 (con le modalità di cui sopra
3° categoria £. 900)4° classe- Per i lavoratori che prestano servizio in località inferiori a 20.000 abitanti

= il 40%

= minimi - 1° categoria £. 800)
2° categoria £. 700 (con le modalità di cui sopra.
3° categoria £. 600)

2.- La indennità di caropane sarà corrisposta in conformità delle norme dettate dal D.L.L. 2.2.1945 n. 38.

3.- La indennità temporanea straordinaria di cui al presente accordo non sarà considerata ai fini del computo dei limiti previsti dall'art. 5 del D.L.L. 2.2.1945 n. 38, anche nel caso in cui l'interpretazione di detto decreto dovesse includerla tra le voci di retribuzione da computarsi ai fini dei limiti suddetti.

4. - Tutte le aziende che nel mese di febbraio 1945 hanno corrisposto una mensilità di anticipo ai propri dipendenti, rinunciano al rimborso di detto credito; le aziende che non abbiano già provveduto a tale corresponsione provvederanno al pagamento al loro personale dell'importo di una mensilità del complessivo trattamento economico riferito al 31.12.1944, comprensiva degli assegni familiari, con esclusione delle indennità di presenza e di mensa.

5. - Al personale che lavora ad orario ridotto, gli aumenti per-

-3-

centuali e i minimi relativi si applicano proporzionalmente al lavoro effettivo rapportato all'orario di lavoro determinato contrattualmente per le rispettive categorie, con minimi pari al 50% dei minimi stabiliti per la 1° e la 2° classe di località ed al 35% dei minimi stabiliti per la 3° e 4° classe di località.

6. - La popolazione delle località delle 4° classi indicate al paragrafo 1°, si intende quella risultante dal censimento ufficiale al 31.12.1936.

KKK

=====

Le sottoelencate aziende dichiarano di aderire al presente accordo:

- BANCO DI NAPOLI
- BANCO DI SICILIA
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA
- CREDITO ITALIANO
- BANCO DI ROMA
- CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
- ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
- BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
- BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
- BANCO DI SANTO SPIRITO
- ISTITUTO DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI
- CREDITO COMMERCIALE E INDUSTRIALE
- BANCA FEDERALE DI AMATRICE



1533
Tax Collectors
21

ACCORDO NAZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPLICATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE ATTINI

L'anno millenovecentoquaranta cinque il giorno ventidue marzo nella sede dell'Unione Nazionale Appellatori Imposte Consumo in Roma Via Nazionale 243 sono convenuti i Sigg.ri:

Comm. FERDINANDO SECONDO Delegato del Comitato Promotore dell'Unione Nazionale Appellatori Imposte Consumo

Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stessa

Avv. EMILIO FENIZI Reggente la Federazione Naz.le. lavoratori II.CC. e quale Delegato della C.G.I.L.

Dr. ALBERTO BRANCATINI Segretario del Sindacato Provinciale dei Lavoratori II.CC. di Roma.

Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO Vice Segretario del Sindacato suddetto

Sig. BELLINO GIORGIO Delegato dell'Unione Nazionale Lavoratori II.CC. Napoli

Sig. PAGANO BENIAMINO Segretario del Sindacato Provinciale di Napoli

Componenti del Consiglio

L'anno millenovecentocinquante cinque il giorno
ventidue marzo nella sede dell'Unione Nazionale Aipe-
tatori Imposte Consumo in Roma- Via Nazionale 243 sono
convenuti i Sigg.ri:

Comm. FERRANDO SECONDO Delegato del Comitato Promoto-

re dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo

Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stesso

Avv. RENILLO FENIZI Reggente la Federazione Naz. La-

voratori II.CC. e quale Delegato delle C.G.I.L.

Dr. ALBERTO BRANCATINI Segretario del Sindacato Pro-

vinciale dei Lavoratori II.CC. di Roma.

Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO Vice Segretario del
Sindacato suddetto

Sig. BELLINO GIORGIO Delegato dell'Unione Nazionale
Lavoratori II.CC. Napoli

Sig. PAGANO BENIAMINO Segretario del Sindacato Pro-
vinciale di Napoli

tutti questi ultimi quali componenti del Consiglio
Direttivo provvisorio della Federazione Nazionale La-
voratori Imposte Consumo e Tasse Affini

Esaminare le richieste avanzate nell'interesse
dei Lavoratori Imposte Consumo per un adeguamento del

le retribuzioni imposte dalle attuali contingenze del-
la vita nazionale;

premesso un largo ed approfondito esame della si-
tuazione delle gestioni delle imposte di consumo con
speciale riguardo a quelle dei Comuni di minore capa-
cità contributiva, onde evitare il più possibile, nel-
l'interesse delle stesse Finanze Comunali, l'antico-
nomicità delle riscossioni del tributo;

tenuto conto delle modifiche apportate con leale
senso di collaborazione e di comprensione alle prime
richieste dei Lavoratori ILCC. e delle disposizioni
contenute nella circolare n. 701 emessa dall'On. Mini-
stero delle Finanze di concerto con il Ministero del-
l'interno contenente provvedimenti correlativi a fa-
vore delle gestioni delle Imposte di Consumo;

si è addivenuti tra le parti suddette alla stipu-
lazione del presente accordo:

1) - a tutto il personale in servizio alla data
del presente accordo e che venga assunto o che ripren-
da servizio in data successiva, verrà corrisposto, fer-
mi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione del 50% dello stipendio dovuto

tuazione delle gestioni delle imposte di consumo con speciale riguardo a quelle dei Comuni di minore capacità contributiva, onde evitare il più possibile, nell'interesse delle stesse Finanze Comunali, l'anticoomicità delle riscossioni del tributo;

tenuto conto delle modifiche apportate con leale senso di collaborazione e di comprensione alle prime richieste dei Lavoratori ILCC. e delle disposizioni contenute nella circolare n. 701 emessa dall'On. Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'interno contenente provvedimenti correlativi a favore delle gestioni delle Imposte di Consumo;

si è addivenuti tra le parti suddette alla stipulazione del presente accordo:

1) - a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione del 50% dello stipendio dovuto allo stesso alla data del 1/9/1944 e comprensivo in ogni caso quindi dell'aumento a scalare del 70%, 60% e con esclusione di tutte le indennità comunque e sot-

to qualsiasi titolo corrisposta

b) una integrazione dell'indennità carovita di cui alla legge 2/11/1944 n. 303 da corrispondersi nella seguente misura, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita

L. 90 giornaliero per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

L. 80 giornaliero per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

L. 70 giornaliero per i Comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

L. 50 giornaliero per i Comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti;

L. 30 giornaliero per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2) L'indennità carovita istituita con la legge 22/2/1945 n. 38, resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corrispondenza, nemmeno provata.

3) S'intende personale in servizio anche quello temporaneamente assente per ferie o malattia.

4) Agli effetti della determinazione della misura di

retribuzione percepita
nella seguente misura, qualunque sia l'ammontare del-

L. 90 giornaliero per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

L. 80 giornaliero per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

L. 70 giornaliero per i Comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

L. 50 giornaliero per i Comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti;

L. 30 giornaliero per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2) L'indennità caropane istituita con la legge

22/2/1945 n. 38, resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corrispondenza, nemmeno provvisoria.

3) S'intende personale in servizio anche quello temporaneamente assente per ferie o malattia.

4) Agli effetti della determinazione della misura di delle integrazioni dell'indennità/corovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio, cioè

ché in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione.

5) Detta integrazione sarà pagata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del succitato decreto Luog. 2/11/1944 n. 303, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista e, ai sensi del susseguente art. 7, non è soggetta a trattenuta e a contributi di carattere sociale o assicurativo, e non viene computata ad alcun effetto, come facente parte del salario o dello stipendio.

6) E' escluso dal beneficio dei miglioramenti di cui al presente accordo, per tutto il periodo della sospensione, il personale sospeso per motivi politici.

7) I benefici di cui al presente accordo avranno decorrenza del 16 febbraio 1945.

8) Gli effetti del presente accordo saranno estesi, salva disposizione legislativa contraria alle provincie che saranno in prosieguo liberate dalla data del loro passaggio all'amministrazione del R. Governo.

Sarà conservato il trattamento più favorevole che fosse emanato per ordine della A.M.C.

5) Detta integrazione sarà pagata, e non del
l'ultimo comma dell'art. 1 del succitato decreto Luog.
2/11/1944 n. 305, nella misura mensile pari a 30 vol-
te quella giornaliera come sopra prevista e, ai sensi
del susseguente art. 7, non è soggetta e trattenuta
a a contributi di carattere sociale o assicurativo, e
non viene computata ad alcun effetto, come facente
parte del salario o dello stipendio.

6) E' escluso dal beneficio dei miglioramenti di
cui al presente accordo, per tutto il periodo della
sospensione, il personale sospeso per motivi politici.

7) I benefici di cui al presente accordo avranno
decorrenza dal 15 febbraio 1945.

8) Gli effetti del presente accordo saranno estesi,
salva disposizione legislativa contraria alle province
che saranno in prosieguo liberate dalla data del loro
passaggio all'amministrazione del R. Governo.

Sarà conservato il trattamento più favorevole che
fosse emanato per ordine della A.M.G.

Gli eventuali miglioramenti apportati dall'A.M.G.
che non raggiungano la portata del presente accordo
dovranno invece essere assorbiti nei benefici di cui

5

sopra.

9) Sarà curato il pagamento degli arretrati dal 16 febbraio al 31 marzo c.a; nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'ammontare dell'importo autorizzato a tale scopo dalla citata circolare Ministeriale.

IL DELEGATO DEL COMITATO
PROMOTORE DELL'U.N.A.I.C.
(Comm. Ferrando Secondo)

IL RUGGENTE LA FEDERAZIONE
NAZ. LAVORATORI II.CC.
(Avv. Fenizio Fenizi)

IL SEGRETARIO
DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Guglielmo Boursier)

IL SEGRETARIO DEL SINDACATO
PROV. LAVORATORI II.CC. ROMA
(Dr. Alberto Brancetini)

IL V. SEGRETARIO DEL SINDACATO
PROV. LAVORATORI II.CC. ROMA
(Manfredi Frattarelli Mario)

IL DELEGATO DELL'UNIONE NAZ.
LAVORATORI II.CC. NAPOLI
(Bellino Giorgio)

IL SEGRETARIO DEL SINDACATO PROV.
DI NAPOLI
(Fagano Beniamino)

Joseph Di Fede

MIGLIORAMENTI ECONOMICI PER IL PERSONALE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

Tra la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo e l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo è stato concluso un accordo in virtù del quale:

- 1) - A tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio alla data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:
- a) una maggiorazione del 50% dello stipendio dovuto allo stesso alla data del 1/9/1944 e comprensivo in ogni caso quindi dell'aumento a scalare del 70%, 60% e con esclusione di tutte le indennità comunque sotto qualsiasi titolo corrisposte;
- b) una integrazione dell'indennità carovita di cui alla legge 2/11/1944 n. 303 da corrispondersi nelle seguenti misure, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita:
 - L. 90 giornaliero per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti
 - L. 80 giornaliero per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti
 - L. 70 giornaliero per i comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti
 - L. 50 giornaliero per i comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti
 - L. 30 giornaliero per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2) - L'indennità carovita istituita con la legge 22/2/1945 n. 38, resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corrispondenza, nemmeno provata.

3) - S'intende personale in servizio anche quello temporaneamente assente per ferie o malattia.

4) - Agli effetti delle determinazioni della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio, sicché in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura dovuta per il Comune di ⁶prova destinazione.

... come dell'ultima comma dell'art. 1

- a) una maggiorazione del 50% dello stipendio dovuto allo stesso alla data del 1/9/1944 e comprensivo in ogni caso quindi dell'aumento a scalare del 70%, 60% e con esclusione di tutte le indennità comunque sotto qualsiasi titolo corrisposte;
- b) una integrazione dell'indennità carovita di cui alla legge 2/11/1944 n.303 da corrispondersi nelle seguenti misure, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita:
- L. 90 giornaliero per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti
 - L. 80 giornaliero per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti
 - L. 70 giornaliero per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti
 - L. 50 giornaliero per i comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti
 - L. 30 giornaliero per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
- 2) - L'indennità carovita istituita con la legge 22/2/1945 n.38, resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corrispondenza, nemmeno pro-rata.
- 3) - S'intende personale in servizio anche quello temporaneamente assente per ferie o malattia.
- 4) - Agli effetti delle determinazioni della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio, sicché in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura dovuta per il Comune di ⁶ nuova destinazione.
- 5) - Detta integrazione pagata a nome dell'ultima comma dell'art.1 del succitato decreto luogotenenziale 2/11/1944 n.303 nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista e, ai sensi del susseguente articolo 7, non è soggetta a trattenuta o a contributi di carattere sociale o assicurativo, e non viene computata ad alcun effetto, come facente parte del salario o dello stipendio.
- 6) - E' escluso dal beneficio dei miglioramenti di cui al presente accordo, per tutto il periodo della sospensione, il personale sceso per motivi politici.

2.-

7) - I benefici di cui al presente accordo, avranno decorrenza dal 1° febbraio 1945.

8) - Gli effetti del presente accordo saranno estesi alle provincie che saranno in prosieguo liberate dalla data del loro passaggio all'Amministrazione del R. Governo, salvo il trattamento più favorevole che fosse emanato per ordine dell'A.M.C.

Gli eventuali miglioramenti apportati dall'A.M.C. dovranno essere assorbiti nei benefici di cui al presente accordo.

L'accordo, oltre che alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, alla quale aderisce la Federazione dei Lavoratori, è stato presentato ai competenti Ministeri per l'adozione dei necessari provvedimenti onde renderlo definitivo ed applicabile nei confronti di tutte le gestioni appaltate.

Nella premessa all'accordo stesso, le parti rilevano come gli adeguamenti in esso fissati non possono rappresentare che un momentaneo sollievo per la classe lavoratrice e quindi, richiamandosi al memoriale a suo tempo presentato alle Autorità della C.G.I.L., invocano una più idonea distribuzione di generi di prima necessità ai lavoratori, mediante larga istituzione di cooperative di consumo e di spacci popolari nonché l'abolizione di blocchi, che vietano i liberi scambi tra provincia e provincia, determinando il continuo aggravarsi dei prezzi.

L'accordo riguarda un sensibile numero di lavoratori distribuiti fin nei più modesti Comuni.

La Federazione dei Lavoratori delle Imposte di Consumo che ha sede presso la Confederazione, in via Boncompagni, 19, nel rendere noto alla classe il testo dell'accordo raggiunto, invita i Sindacati Provinciali e locali già costituiti nonché i singoli lavoratori, ove tali sindacati non fossero ancora costituiti, a mettersi subito in relazione con la Segreteria provvisoria della Federazione stessa per la opportune intese e il necessario collegamento, allo scopo di dare alla organizzazione la massima efficienza possibile.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

26 Mar. 1946

Ufficio Segreteria

ROMA, li 194

Prot. N. 5414 BA/AL.Via Boncompagni, 19
Telef. 480-151-2-3-4-5 - 480-951Allegati N. 1.OGGETTO: Accordo adeguamenti salariali.

A Mister W. BRAINE

DIRETTORE SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA

R O M A

Trasmettiamo copia dell'accordo concluso fra l'Associazione Nazionale degli Esattori e la Federazione Nazionale Lavoratori delle Esattorie, riguardante l'adeguamento salariale dei lavoratori interessati.

Cordiali saluti.



673

Convenzione nazionale per l'adeguamento delle retribuzioni ai lavoratori delle Esattorie e Ricevitorie delle II. DD. e delle Tesorerie comunali e provinciali

Esistono milleseicentotrentacinque, il giorno 13 del mese di Marzo, nella sede dell'Associazione Naz. degli Esattori e Ricevitori provinciali delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali, in Roma, Via Nazionale n. 243, presenti i Sigg. Comm. Francesco GUZZARDE, Fiduciario Nazionale dell'Associazione medesima, Comm. Antonio ESPOSITO, Cav. Uff. Gino DECCI, Cav. Pietro MANCINI, Rag. Angelo CASALINO, Comm. Dott. Carlo MAZZETTI, componenti il Comitato esecutivo dell'Associazione; Raffaele VIGLIONE, e Rag. Vito MISTRETTA, nella qualità, rispettivamente, di Segretario e Vice Segretario nazionali della Federazione Naz. Lavoratori di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie II. DD., Calogero LICATA e Giovanni MELARA, rispettivamente Segretario e Vice Segretario del Sindacato Provinciale dei Lavoratori Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie II. DD. di Roma.

Esaminata la situazione delle Aziende esattoriali, delle Tesorerie Comunali e Provinciali e delle Ricevitorie provinciali, e quella del personale, con cordiale reciproca equa comprensione.

Tenuto conto delle richieste della Federazione dei Lavoratori in rapporto alle maggiorazioni salariali in corso di determinazione in tutti i settori e degli affidamenti dati dal Ministero delle Finanze e da quello degli Interni per i correlativi provvedimenti a favore della Categoria degli Esattori e Ricevitori II. DD. e Tesorieri comunali, si è addivenuti alla seguente convenzione, che ciascuna delle Associazioni intervenute s'impegna di raccomandare ai propri organizzati per l'attuazione:

I) Per le Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie dei Comuni e delle Provincie con popolazione residente oltre i 500.000 abitanti, si attribuisce al personale in servizio una indennità pari all'ammontare globale dei seguenti elementi:

- 80% sull'importo dello stipendio o degli altri emolumenti costituenti la normale retribuzione mensile, compreso l'aumento provvisorio di guerra ed esclusi le indennità di mensa, di presenza, di carovita e di rischio, nonché la quota rappresentante rimborso spese sui diritti di procedura e compensi di notifica e gli assegni ed indennità di famiglia;
- 50% sull'indennità carovita, di cui al D. L. L. 2-11-1944, n. 303;
- indennità caropane, in conformità alle norme dettate dal D. L. L. 2-2-1945, n. 38, e' assicurato a tutti i dipendenti stessamente un aumento minimo di L. 2.500 mensili, oltre l'aumento della indennità di caropane.

II) Per tutte le altre Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie delle II. DD., l'indennità oggetto della presente convenzione è commisurata a classi come appresso:

1) Per le sedi con popolazione residente tra i 300.000 e 500.000 abitanti:

- 70% sull'importo dello stipendio, come alla lettera a) Cl. P;
- 50% sull'indennità di carovita;
- indennità caropane, come alla lett. a) della Cl. P.

616

zione Naz. degli Esattori e Ricevitori provinciali delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti locali, in Roma, Via Nazionale n. 245, presenti i Sigg. Comm. Francesco GUZZARDI, Fiduciario Nazionale dell'Associazione medesima, Comm. Antonio ESPOSITO, Cav. Uff. Gino DECCI, Cav. Pietro MANCINI, Rag. Angelo CASALINO, Comm. Dott. Carlo MAZZETTI, componenti il Comitato esecutivo dell'Associazione; Raffaele VIGLIONE e Rag. Vito MISTRETTA, nella qualità, rispettivamente, di Segretario e Vice Segretario nazionali della Federazione Naz. Lavoratori di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie II, DD., Calogero LICATA e Giovanni MELARA, rispettivamente Segretario e Vice Segretario del Sindacato Provinciale dei Lavoratori Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie II, DD. di Roma.

Esaminata la situazione delle Aziende esattoriali, delle Tesorerie Comunali e Provinciali e delle Ricevitorie provinciali, e quella del personale, con cordiale reciproca equa comprensione.

Tenuto conto delle richieste della Federazione dei Lavoratori in rapporto alle maggiorazioni salariali in corso di determinazione in tutti i settori e degli affidamenti dati dal Ministero delle Finanze e da quello degli Interni per i correlativi provvedimenti a favore della Categoria degli Esattori e Ricevitori II, DD. e Tesorieri comunali, si è addivenuti alla seguente convenzione, che ciascuna delle Associazioni intervenute s'impegna di raccomandare ai propri organizzati per l'attuazione:

I) Per le Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie dei Comuni e delle Province con popolazione residente oltre i 500.000 abitanti, si attribuisce al personale in servizio una indennità pari all'ammontare globale dei seguenti elementi:

a) 80% sull'importo dello stipendio e degli altri emolumenti costituenti la normale retribuzione mensile, compreso l'importo provvisorio di guerra ed esclusi la indennità di mensa, di presenza, di carovita e di rischio, nonché la quota rappresentante rimborso spese sui diritti di procedura e compensi di notifica e gli assegni ed indennità di famiglia;

b) 50% sull'indennità carovita, di cui al D. L. 2-11-1944, n. 303;

c) indennità caropane, in conformità alle norme dettate dal D. L. 2-2-1945, n. 38. E' assicurato a tutti i dipendenti stessi un aumento minimo di L. 2.500 mensili, oltre l'anzietà indennità di caropane.

II) Per tutte le altre Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie delle II, DD., l'indennità oggetto della presente convenzione è commisurata a classi come appresso:

1) Per le sedi con popolazione residente tra i 300.000 e 500.000 abitanti:

a) 70% sull'importo dello stipendio, come alla lettera a) CL I^a;

b) 50% sull'indennità di carovita;

c) indennità caropane, come alla lett. a) della CL I^a.

Minimo garantito L. 2000 mensili, comprensivo dell'indennità di caropane.

2) Per le sedi con popolazione residente tra i 200.000 e i 300.000 abitanti:

a) 60% sull'importo dello stipendio, come alla lett. a) CL I^a;

b) 50% sull'indennità di carovita;

c) indennità di caropane.

Minimo garantito L. 1500 mensili, comprensivo dell'indennità di caropane.

1670

785021

3) Per le sedi con popolazione residente tra i 50.000 e 200.000 abitanti e per i Capoluoghi di provincia non rientranti nelle classi precedenti:

- a) 50% sull'importo dello stipendio, come alla lett. a) CL. I°;
- b) 50% sull'indennità di carovita;
- c) indennità caropane.

Minimo garantito L. 1200, mensili, compresa l'indennità caropane.

4) Per le sedi non capoluoghi di Provincia con popolazione residente tra i 15.000 e i 50.000 abitanti:

- a) 40% sull'importo dello stipendio, come alla lett. a) CL. I°;
- b) 40% sull'indennità carovita;
- c) indennità caropane.

Minimo garantito L. 1000 mensili, comprensivo dell'indennità caropane.

5) Per le sedi con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti:

- a) maggiorazione e indennità caropane, come alla categoria precedente;
- b) minimo garantito L. 800 mensili, comprensivo dell'indennità caropane.

NORME GENERALI PER TUTTE LE SEDI

I) Tutte le aliquote ed i minimi come sopra fissati sono ridotti del 20% per il personale di età inferiore ai 21 anni, salvo per gli uomini che abbiano famiglia propria.

II) Le aliquote ed i minimi stessi, spettanti in base alle norme che precedono, sono ridotti del 40% per il personale assunto in via precaria.

III) Nella sede dove, per eventi bellici, si è determinata una prevalente distruzione delle abitazioni, compete al personale il trattamento della categoria immediatamente superiore, sempre che non vi risultino applicate particolari indennità in dipendenza di disagi derivanti dagli eventi bellici.

IV) Per il personale che presta servizio con orario ridotto o saltuariamente, l'indennità in oggetto viene proporzionalmente commisurata alla durata delle prestazioni.

V) Per gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori, come base di commisurazione della quota retribuzione, si prende la media dei diritti di tariffa e dei compensi di notifica del biennio 1943-44.

VI) L'indennità di contingenza non può essere singolarmente superiore a quella spettante all'impiegato di più elevata posizione organica, escluso il Dirigente.

VII) Il rilievo della popolazione residente e ad ogni effetto riferito al Comune dove di fatto l'impiegato presta servizio in modo prevalente.

VIII) L'indennità come sopra convenzionata non è equiparabile a retribuzione a nessun effetto, né quindi soggetta a contributi di sorta. Vi si applicano però le ritenute di legge per imposte, se e in quanto dovute.

Minimo garantito L. 1200, mensili, compresa l'indennità caropane.

4) Per le sedi non capoluoghi di Provincia con popolazione residente tra i 15.000 e i 50.000 abitanti:

- a) 40% sull'importo dello stipendio, come alla lett. a) CL 1^a;
 - b) 40% sull'indennità carovita;
 - c) indennità caropane.
- Minimo garantito L. 1000 mensili, comprensivo dell'indennità caropane.
- 5) Per le sedi con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti:
- a) maggiorazione e indennità caropane, come alla categoria precedente;
 - b) minimo garantito L. 800 mensili, comprensivo dell'indennità caropane.

NORME GENERALI PER TUTTE LE SEDI

I) Tutte le aliquote ed i minimi come sopra fissati sono ridotti del 20% per il personale di età inferiore ai 21 anni, salvo per gli uomini che abbiano famiglia propria.

II) Le aliquote ed i minimi stessi, spettanti in base alle norme che precedono, sono ridotti del 40% per il personale assunto in via precaria.

III) Nella sede dove, per eventi bellici, si è determinata una prevalente distruzione delle abitazioni, compete al personale il trattamento della categoria immediatamente superiore, sempre che non vi risultino applicate particolari indennità in dipendenza di disagi derivanti dagli eventi bellici.

IV) Per il personale che presta servizio con orario ridotto o saltuariamente, l'indennità in oggetto viene proporzionalmente commisurata alla durata delle prestazioni.

V) Per gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori, come base di commisurazione della quota retribuzione, si prende la media dei diritti di tariffa e dei compensi di notifica del biennio 1943-44.

VI) L'indennità di contingenza non può essere singolarmente superiore a quella spettante all'impiegato di più elevata posizione organica, escluso il Dirigente.

VII) Il rilievo della popolazione residente è ad ogni effetto riferito al Comune dove di fatto l'impiegato presta servizio in modo prevalente.

VIII) L'indennità come sopra convenzionata non è equiparabile a retribuzione a nessun effetto, né quindi soggetta a contributi di sorta. Vi si applicano però le ritenute di legge per imposte, se e in quanto dovute.

IX) La decorrenza della maggiorazione sullo stipendio e sulla indennità di carovita è fissata per tutti dal 16 Febbraio 1945, computandosi solo tutti gli acconti allo stesso titolo già corrisposti.

X) La presente convenzione entrerà in attuazione nelle sedi non ancora soggette alla giurisdizione del Governo Italiano contemporaneamente alla estensione alle sedi stesse dei provvedimenti integrativi a favore delle aziende.

1672